



REGIONE PIEMONTE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA MONFERRATO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Dante Alighieri, 21 – 15020 – Cerrina Monferrato (AL)
E-mail: alic811001@istruzione.it – PEC: alic811001@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccerrina.edu.it – Telefono: 0142-94109
Codice meccanografico istituto: ALIC811001 – Cod. Fisc. 91018750066

ESTRATTO

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO

2025/2026



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2025/2026

Il giorno 17 (diciassette) del mese di dicembre dell'anno 2025 alle ore 9.30 nei locali Direzione dell'Istituto si riuniscono le parti, pubblica e sindacale, per la stipula del Contratto Integrativo d'Istituto anno scolastico 2025/2026.

Sono presenti per la stipula del contratto d'istituto:

Per la parte pubblica:









SCOTTI Barbara	Dirigente scolastico
VALTERZA Antonella	Direttore S.G.A
FASANO Patrizia	Docente primo collaboratore del D.S.

Per la parte sindacale le R.S.U.:

Prof.ssa Claudia LONGHI
Maestra Monica QUILICO
Collaboratore scolastico Sig.ra Clementina OLIVA

Per i Sindacati Territoriali:

CISL SCUOLA	Giuliano Lasagna
FLC-CGIL	Luisella Sillano
GILDA – UNAMS	_____
SNALS-CONFALS	_____

1	SCOTTI Barbara	Dirigente Scolastico	
2	VALTERZA Antonella	D.S.G.A.	
3	FASANO Patrizia	Docente primo collaboratore del D.S.	
4	LONGHI Claudia	Docente – RSU	
5	QUILICO Monica	Docente – RSU	
6	Clementina OLIVA	Coll. Scol. - RSU	
7	FLC-CGIL Luisella Sillano		
8	CISL SCUOLA Giuliano Lasagna		
9	GILDA-UNAMS		
10	SNALS-CONFALS		

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2025 – 2026

Il giorno 17 (diciassette) del mese di dicembre dell'anno 2025 alle ore 9.30, presso l'Ufficio di Presidenza in via San Pietro 27 _Gabiano in sede di contrattazione decentrata a livello di singola Istituzione Scolastica, si sono riunite le parti costituite ai sensi dell'art. 7 del CCNL:

- dalla delegazione di Parte pubblica: rappresentata da:

Dirigente Scolastico Barbara SCOTTI;
D.S.G.A. Antonella VALTERZA;
Primo collaboratore Patrizia Fasano

- dalla delegazione di Parte sindacale con le Rappresentanze Sindacali

R.S.U.

Prof.ssa Claudia LONGHI
Maestra Monica QUILICO
Collaboratore scolastico Sig.ra Clementina OLIVA

OO.SS.

- SNALS CONFS AL
- CISL SCUOLA
- FLC CGIL

- dalle OO.SS. FLC CGIL Luisella Sillano e CISL SCUOLA Giuliano Lasagna

LE PARTI CONVENUTE

VISTA la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale;

VISTA la Legge n. 146/90;

VISTO l'art. 45, comma 4 del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;

VISTO l'art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;

VISTO l'accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);

VISTO in particolare l'art. 6 del CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003 e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art. 3 del CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002- 2003;

VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n. 129 del 2018;

VISTO il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;

VISTA la C.M. n. 107 prot. 245 del 07/06/2001;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto "Contrattazione Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la C. M. del MIUR prot. n. 8578 del 23/09/2010;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. n. 62 del CCNL del 29/11/2009 comparto scuola del 25/06/2008;

VISTA l'approvazione del Piano delle attività del personale docenti da parte del Collegio docenti su proposta del Dirigente scolastico;

VISTA l'approvazione del D.S. del Piano delle attività del personale ATA su proposta del D.S.G.A.;

VISTO l'art. 1321 - il Contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

VISTO l'art. 1325 c.c., i requisiti del Contratto sono: 1. l'accordo delle parti; 2. la causa; 3. l'oggetto; 4. la forma;

VISTO il C.C.N.L. Scuola 2016 - 2018;

VISTA l'intesa firmata tra l'Aran ed i sindacati;

VISTA l'ipotesi del C.C.N.L. 2019/2021;

A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;

(omissis)

6. Conseguenze immediate dell'assenza ingiustificata, una volta accertata, confortate giuridicamente dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione del Controllo, n. 113 del 18 novembre - 11 dicembre 1980, sono:

- a) la perdita della retribuzione nella misura di 1/30 per ogni giorno di assenza riconosciuta ingiustificata;
- b) la non validità del periodo di assenza ingiustificata per nessun effetto (pensionistico, previdenziale, di carriera, ecc.);
- c) le sanzioni del personale docente sono disciplinate agli artt. 492 – 501 del T.U. D.Lgs. n. 297/1994, per il personale A.T.A. nel C.C.N.L. e nel Codice Disciplinare (D.Lgs. n. 62/2013), per tutti i dipendenti all'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 3/1957.
- d) l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari che, a seconda dell'entità della mancanza, possono andare fino al licenziamento con preavviso ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 55 - quarter co.1 lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001.

7. Il Dirigente scolastico nel caso di assenza ingiustificata di un docente procederà alla contestazione del fatto, alla valutazione delle eventuali giustificazioni presentate da parte dell'interessato e, nel caso in cui le ritenesse non valide, procedere:

- a) ad emanare il relativo Decreto di assenza ingiustificata;
- b) ad aprire il procedimento disciplinare a carico dell'interessato secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia.

8. Il Decreto di assenza ingiustificata sarà trasmesso alla Direzione Provinciale del Tesoro competente al pagamento della retribuzione per le relative ritenute.

TITOLO VII

CAPO I - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL F.I.S.

(art. 22 co. 8 lett. b1), abrogato dall'art. 30, co. 9, lett. b1) del CCNL 2019/2021)

Art. 118 – Criteri per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

1. Tenendo presente il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, si indicano le seguenti procedure nell'individuazione del personale da utilizzare:

- a) disponibilità accertata a svolgere la funzione, l'attività individuale, l'attività di progetto o l'incarico;
- b) requisiti professionali e competenze possedute per migliorare l'organizzazione complessiva dell'istituto;
- c) attività di formazione e aggiornamento svolte pertinenti con l'attività, la mansione o l'incarico da assegnare;
- d) continuità nell'attività, nella funzione o nell'incarico da assegnare;
- e) individuazione, motivata, del Dirigente Scolastico;
- f) anzianità di servizio.

Art. 119 – Criteri per l'individuazione del personale A.T.A. (assistente amministrativo) da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

1. Il Dirigente Scolastico indica le seguenti procedure nell'individuazione del personale A.T.A. (assistente amministrativo) da utilizzare:

- a) disponibilità del personale ad assumere l'incarico e ad assumere i carichi aggiuntivi derivanti dalle nuove procedure e dalla complessità dell'azione amministrativa con competenza e professionalità;
- b) competenza ed esperienza a svolgere l'incarico;
- c) individuazione delle attività necessarie per la realizzazione del P.T.O.F. e del Piano Annuale delle attività;
- d) disponibilità a sostituire i colleghi assenti;
- e) disponibilità ad effettuare prestazioni conseguenti alla ricerca dei supplenti in particolari periodi dell'anno.
- f) parere del D.S.G.A.

Art. 120 - Criteri per l'individuazione del personale A.T.A. (collaboratore scolastico) da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

1. Il Dirigente Scolastico indica le seguenti procedure nell'individuazione del personale A.T.A. (assistente amministrativo) da utilizzare:

- a) disponibilità all'intensificazione del servizio per la complessità organizzativa nell'ambito dell'autonomia scolastica;
- b) disponibilità ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, oltre l'orario di servizio per la sostituzione di colleghi assenti;

- c) disponibilità ad assolvere ad incarichi attinenti la sicurezza sul posto di lavoro;
- d) assistenza agli alunni in situazione di handicap;
- e) partecipazione a progetti a supporto dell'attività amministrativa;
- f) parere del D.S.G.A.

Art. 121 – Assegnazione docenti e ATA a progetti e attività retribuite con il F.I.S.

1. Il Dirigente scolastico individua il personale cui assegnare incarichi, attività o progetti sulla base dei criteri espressi al tavolo delle trattative, sentito il DSGA per il personale ATA ed il Collegio dei docenti per il personale docente.
2. Agli interessati è data comunicazione scritta contenente sia le attività da svolgere, sia il monte ore previsto per la retribuzione.
3. Per ciascuna attribuzione di incarico sarà previsto un monitoraggio intermedio valutativo dell'attività assegnata, per cui se si dovesse riscontrare l'incapacità della gestione organizzativa dell'incarico con la compromissione del raggiungimento dell'obiettivo, sarà cura dell'istituzione convocare il tavolo delle trattative per i dovuti provvedimenti.

Art. 122 – Assegnazione degli incarichi delle FF.SS. all'attuazione del P.T.O.F.

1. Le aree delle funzioni strumentali al P.T.O.F., identificate dal Collegio Docenti, sono **3** distribuite su **4** docenti; i compiti e i destinatari sono definiti dallo stesso organo collegiale.

Art. 123 – Assegnazione degli incarichi specifici al personale ATA

1. Gli incarichi specifici assegnati, ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. e dall'art. 54 del CCNL 2019/2021, sono finalizzati all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.
2. Tali incarichi si riferiscono per gli assistenti amministrativi:
 - a) sostituzione del DSGA;
 - b) supporto al DSGA in relazione alla Gestione Finanziaria e Contabile;
 - c) rivalutazione decennale beni immobili dello Stato;
 - d) supporto tecnologico alla gestione contabile.
3. Tali incarichi si riferiscono per i collaboratori scolastici:
 - a) assistenza agli alunni portatori di handicap;
 - b) primo soccorso;
 - c) supporto amministrativo e tecnologico;
 - d) assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, nella Scuola dell'Infanzia;
 - e) interventi di piccola manutenzione.
4. Il numero e la tipologia degli "incarichi specifici" vengono formalmente comunicati dal D.S.G.A. a tutto il personale interessato allo svolgimento delle attività.
5. I compensi spettanti sono definiti nella contrattazione integrativa delle risorse del Fondo di Istituto.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 124 – Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

(omissis)

CAPO III - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO

(Art. 22 co. 4 lett. c2 – materia di contrattazione integrativa)

Art. 149 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 150 – Criteri generali per l'utilizzo delle risorse

1. Sono riconosciuti nel Fondo (fino alla concorrenza dei fondi stanziati) tutti i progetti e le attività (collaborazioni, commissioni, ecc...) volti al miglioramento dell'Offerta formativa deliberati dal Collegio dei docenti e dalle assemblee ATA.

2. Il limite posto alla possibilità di prestazioni aggiuntive è costituito dalle risorse del fondo d'Istituto.

3. L'effettuazione di prestazioni aggiuntive, oltre l'orario, dovrà essere formalmente autorizzata dal Dirigente Scolastico attraverso un proprio preventivo decreto di affidamento degli incarichi.

4. Per ogni progetto è predisposta una specifica scheda illustrativa e finanziaria per la predisposizione del Programma annuale che sarà approvato dal Consiglio d'Istituto.

5. Le prestazioni aggiuntive sono documentate con firme di presenza dall'interessato e confermate dal Dirigente Scolastico.

6. Le collaborazioni continuative (supporto organizzativo al Capo d'Istituto) sono riconosciute su base forfettaria e non sono soggetti alle riduzioni previste per le assenze di malattia di cui all'art. 71 della Legge n. 133/2008.

Art. 151 – Stanziamenti del fondo di istituto: Personale Docente

1. Al fine di perseguire le finalità dell'I.C., sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 2007 e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a) le attività di supporto saranno retribuite, secondo il nuovo C.C.N.L. 2019/2021 – tabella E1.6, come attività funzionali all'insegnamento, ossia **€/H 19,25 lordo dipendente**;

b) le attività di docenza saranno retribuite, secondo il nuovo C.C.N.L. 2019/2021 - tabella E1.6, come attività aggiuntive di insegnamento, ossia **€/H 38,50 lordo dipendente**;

2. L'attività didattica extra-curriculare si attiverà se le classi sono composte da **almeno 10 studenti**.

3. Il corso verrà sospeso, qualora tale limite non sia rispettato.

4. Coerentemente con le priorità dell'Istituto Comprensivo, si attiveranno corsi di recupero in italiano, matematica e lingua straniera. Essi si svolgeranno con **minimo 5 alunni e massimo 10**.

Art. 152 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Al totale F.I.S. da contrattare sono detratti gli importi in euro per l'area a supporto dell'organizzazione scolastica.

Totale F.I.S. da contrattare euro	Euro 57.765,74
Totale importo euro a supporto dell'organizzazione (a detrarre – Tab. A)	Euro 13.555,00
Totale F.I.S. rimanente	Euro 44.210,74

2. Le risorse del F.I.S. sono successivamente suddivise in base al totale del personale: **n. 69 docenti, n. 22 personale A.T.A.**, per un totale del personale di **n. 91 unità**.

PERSONALE DOCENTE	Organico di fatto	PERCENTUALE	Ripartizione F.I.S. – Quota Docenti
Docenti Scuola Infanzia	9	73,0%	€ 32.273,85
Docenti Scuola Primaria	34		
Docenti Scuola Secondaria	26		
TOTALE DOCENTI	69		
PERSONALE A.T.A.	Organico di fatto	PERCENTUALE	Ripartizione F.I.S. – Quota A.T.A.
Assistenti Amministrativi	4	27,00%	€ 11.936,89
Collaboratori Scolastici	18		
TOTALE PERSONALE ATA	22		
TOTALE COMPLESSIVO	91	100%	€ 44.210,74

3. Alle risorse del F.I.S. per il personale docente pari a €. 30.305,98 sono detratte le risorse relative agli incarichi di referenti (Tab. B).

Quota F.I.S. personale docente	Incarichi di referenti (Tab. B)	Quota F.I.S. Rimanente
€. 32.273,85	€. 2.790,00	€. 29.483,85

4. Le risorse del F.I.S. rimanenti pari a €. 27.815,98 sono suddivise nei tre ordini di scuola tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal P.T.O.F., nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale A.T.A.

PERSONALE	Organico di fatto	RIPARTIZIONE	PERCENTUALE	F.I.S.
PERSONALE DOCENTE				
Scuola Infanzia	9	€. 29.483,85	13,04 %	€ 3.844,69
Scuola Primaria	34		49,27 %	€. 14.526,69
Scuola Secondaria	26		37,69 %	€. 11.112,47
Totale docenti	69		100 %	
Totale quota F.I.S. personale docente				€. 29.483,85

6. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiranno nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

7. La somma accantonata sull'avanzo dei precedenti anni scolastici sul piano gestionale (ossia **Euro 1.000,00 su Euro 11.390,39**) sarà ripartita prioritariamente per compensare attività aggiuntive del personale docente e A.T.A. e/o per sostituzioni collaboratori scolastici assenti ai sensi dell'art. 1 co. 332 Legge di stabilità n. 190/2014.

Art. 153 – Ripartizione Fondo dell'Istituzione Scolastica del personale docente

1. L'attività funzionale all'insegnamento viene suddivisa in sette aree.

- a) TAB. A - Supporto all'organizzazione (a valere sul totale del F.I.S.);
- b) TAB. B - Referenti d'istituto (a valere sui fondi dei tre ordini di scuola);
- c) TAB. C - Supporto alla didattica scuola dell'Infanzia (a valere sul fondo della scuola dell'Infanzia);
- d) TAB. D - Supporto alla didattica scuola Primaria (a valere sul fondo della scuola Primaria);
- e) TAB. E – Supporto alla didattica scuola Secondaria (a valere sul fondo della scuola Secondaria);
- f) TAB. F – Progetti di ampliamento offerta formativa (a valere sui singoli fondi dei tre ordini di scuola)

Tab. A - Incarico a supporto organizzazione (a valere sul totale del F.I.S.)	Docente	Unità	Costo Unitario	Totale Complessivo
Primo collaboratore D.S.	Fasano	1	4.900,00 €	4.900,00 €
Secondo collaboratore D.S.	Gioglio	1	2.700,00 €	2.700,00 €
Responsabili di plesso Infanzia Gabiano	Calvo	1	175,00 €	175,00 €
Responsabili di plesso Infanzia Cerrina – Murisengo - Pontestura	Audone Sanna Coaloa	3	350,00 €	1.050,00 €
Responsabile di plesso primaria (Cerrina-Murisengo-Pontestura)	Fasano Gioglio Quilico	3	700,00 €	2.100,00 €
Responsabile di plesso primaria (Mombello – Gabiano)	Ghione Ronco	2	265,00 €	530,00 €
Responsabile di plesso secondaria (Cerrina-Murisengo-Pontestura)	Demaria Longhi Pezzotta Taverna	3	700,00 €	2.100,00 €
Supporto all'organizzazione	////////////////////			13.555,00 €

(omissis)

Art. 166 – Fondi area a rischio - art. 9 CCNL 2007 – art. 2 co. 2 CCNL 2014

1. L'importo area a rischio è pari a **Euro** ///.

Art. 167 – Attività complementari per l'educazione fisica - art. 87 CCNL 29/11/2007

1. L'importo per le attività complementari di educazione fisica è pari a **Euro 578,86** e verrà utilizzato per attività di potenziamento motorio nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

CAPO IV - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.

Art. 168 – Prestazioni aggiuntive del personale docente

1. Per permettere il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità espresse nel P.T.O.F. e sulla base delle proposte degli OO.CC, che fissano il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, in aggiunta all'orario di lavoro giornaliero, il personale docente sarà utilizzato in attività di:

a) recupero;

b) potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa.

2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente scolastico userà i seguenti criteri:

a) competenze specifiche e disciplinari;

b) disponibilità individuale di personale nell'Istituto Comprensivo;

3. Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato con dichiarazione dell'interessato, che potrà esibire la relativa documentazione, ove l'Amministrazione la richiedesse entro e non oltre dieci giorni dalla decisione d'assegnazione al personale di incarichi retribuiti. Il Dirigente scolastico consegnerà al personale interessato copia del provvedimento di nomina dove sono specificati in modo dettagliato i compiti assegnati, la durata dell'incarico, il numero di ore da retribuire e il relativo compenso orario o forfettario.

Art. 169 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2007.

2. I relativi compensi sono a carico del F.I.S. dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 170 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il D.S.G.A. – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

4. Per particolari attività il dirigente – sentito il D.S.G.A. – può assegnare incarichi a personale A.T.A. di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale A.T.A. di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO XI

CAPO I - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE N. 107/2015 (Art. 22 co. 4 lett. c4 – materia di contrattazione integrativa)

Art. 171 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. Il fondo per la valorizzazione (art. 1 co. 126 - 128 Legge n. 107/2015 – modificato dal co. 249 Legge 160/2019 - "bonus"), in accordo con la R.S.U. confluisce nel F.I.S. per retribuire e valorizzare il personale docente ed A.T.A.

TITOLO XII

CAPO I - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA PER IL PERSONALE ATA, AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE

(Art. 22 co. 4 lett. c6 – materia di contrattazione integrativa)

Art. 172 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA (Art. 51-55 CCNL 2006/08)

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale A.T.A. al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- a) le unità di personale A.T.A. interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- b) la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

TITOLO XIII

CAPO I - CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

(Art. 22 co. 4 lett. c7 – materia di contrattazione integrativa CCNL 2016)

Art. 173 – Criteri generali

1. L'Istituto Comprensivo non gestisce risorse economiche per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e le finalità definiti a livello nazionale col piano di formazione dei docenti.

Art. 174 – La pianificazione della formazione di Istituto

1. Ai sensi del comma 124 art.1 Legge n. 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.
2. Il collegio docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel P.T.O.F.
3. Il D.S.G.A. definisce il piano di formazione del personale ATA.

TITOLO XIV

CAPO I - CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE - art.22, co. 4, lettera c8, CCNL Scuola 2016)

Art. 175 - Tipologia e modalità di comunicazione

1. Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.
2. La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.
3. La messaggistica (mail PEO - PEC) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.

Art. 176 – Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, convocazioni, ecc.) devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i cinque giorni di preavviso previsti; con la stessa tempistica le comunicazioni possono essere inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.